

ELENCO STANDARD DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PER RICHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

- 1) **Passaporto** in corso di validità (i soli cittadini dell'Unione Europea possono presentare in alternativa la carta di identità). Portare originale e una fotocopia.
- 2) **Permesso di soggiorno tedesco** valido per almeno due anni (**Aufenthaltstitel**). Sono esentati i cittadini UE. Portare originale e una fotocopia.
- 3) Certificato di residenza esteso (**Erweiterte Meldebescheinigung**) rilasciato non oltre 60 giorni prima della data dell'appuntamento.
- 4) **Istanza** di cittadinanza compilata e firmata (modulo allegato).
- 5) **Atti e/o estratti di stato civile** (nascita, matrimonio, decesso, eventuale decesso del coniuge) e **certificato di naturalizzazione o non naturalizzazione dell'avo dante causa** (genitore o nonno/a nato/a in Italia).
- 6) Atti e/o estratti di stato civile (nascita, matrimonio, morte, eventuale decesso del coniuge) **dell'eventuale genitore nato all'estero**.
- 7) Atti e/o estratti di stato civile **dell'istante** (nascita, matrimonio, eventuale decesso del coniuge), eventuali sentenze di divorzio.
- 8) Grafico con l'albero genealogico rappresentante la linea diretta di discendenza.

Dovranno inoltre essere prodotti ai sensi della nuova normativa:

CASO A) genitore o nonno/a (di seguito avo dante causa) di sola cittadinanza italiana:

9a) **certificato di residenza storico** dell'avo dante causa rilasciato dal Comune italiano,

10a) **certificati negativi di cittadinanza oppure attestazioni di rinuncia alla cittadinanza oppure certificati di non iscrizione alle liste elettorali rilasciati dalle autorità dei Paesi in cui il dante causa risulta aver risieduto.**

11a) Se l'avo dante causa è un ascendente di secondo grado, e suo/a figlio/a, genitore dell'istante, non ha ancora richiesto o ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, **dichiarazione sulle residenze:**

- se il genitore è ancora in vita modulo A compilato e firmato dal genitore (la firma dovrà essere autenticata secondo le modalità in vigore nel paese di residenza del genitore);
- se il genitore è deceduto modulo B compilato e firmato dall'istante nel giorno dell'appuntamento.

CASO B) genitore cittadino italiano che ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l'acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a:

9b) **certificato di residenza storico** del genitore in questione rilasciato dal Comune italiano,

10b) **certificato storico di cittadinanza** del genitore.

L'Ufficio consolare si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora necessario.

Precisazioni:

- **Punti 1, 2 e 3 dell'elenco: Residenza legale in Germania**
Deve essere chiaramente provata la residenza legale in Germania con indirizzo in una località che ricade nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia a Colonia. Per la legge italiana NON esiste la doppia residenza.
- **Punto 4 dell'elenco:**
Si prega di utilizzare esclusivamente il formulario allegato. La firma sul modulo viene apposta dall'interessato presso l'Ufficio cittadinanza il giorno dell'appuntamento.
- **Punti 5, 6 e 7 dell'elenco: estratti e atti di stato civile degli avi e dell'istante**

- 1) **Correzioni: negli atti e negli estratti degli atti di stato civile degli avi tutti gli errori e le discrepanze** riscontrati nei nomi, luoghi e date di nascita **devono essere stati corretti** o indicati mediante annotazione marginale, dagli ufficiali di stato civile del luogo ove si sono formati gli atti.
- 2) **Legalizzazione: tutti gli atti e gli estratti degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) nonché le sentenze straniere di divorzio devono essere legalizzati** secondo le norme valide per il Paese che li ha rilasciati. In linea generale vale la seguente **distinzione**:
 - a) **con Apostille**: se il paese aderisce alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, ogni certificato deve essere legalizzato con Apostille rilasciata dalle competenti autorità statali.
 - b) **con legalizzazione**: se il paese non ha aderito alla predetta convenzione, ogni certificato deve essere legalizzato dall'autorità consolare italiana nel paese stesso.

Si invita a consultare il sito internet della Rappresentanza consolare italiana territorialmente competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto, per verificare le forme di legalizzazione riconosciute nel Paese.

- 3) **Traduzione: a ciascun certificato di stato civile e a ciascuna sentenza straniera di divorzio deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da traduttori autorizzati nel paese di provenienza degli atti** (l'uso di traduttori riconosciuti in Germania è ammesso soltanto nel caso in cui i documenti da tradurre siano stati rilasciati da un'Autorità tedesca in lingua tedesca. Non è consentita la doppia traduzione, utilizzando una lingua-ponte).
 - a) **Traduzione con Apostille**: nei Paesi che rilasciano l'Apostille anche per legalizzare la firma dei traduttori, ogni singola traduzione dovrà essere munita di Apostille.
 - b) **Traduzione con visto di conformità**: laddove il Paese non rilasci questo tipo di Apostille ogni singola traduzione dovrà essere munita di un visto di conformità rilasciato dalle Autorità consolari italiane presenti nel paese stesso.
 - c) **Traduzione con asseverazione, eseguita in Italia: in alternativa** la traduzione può essere eseguita in Italia da traduttori residenti che provvedano ad asseverare ciascuna traduzione presso la Cancelleria del Tribunale o il Giudice di Pace del luogo di residenza.

La traduzione di ogni singolo certificato dovrà essere collegata in maniera chiara al certificato tradotto in modo da formare un unico documento finale.
 - d) **Esenzione dalla traduzione e della legalizzazione per estratti di stato civile plurilingue**: sono esentati dalla legalizzazione e dalla traduzione esclusivamente i certificati di stato civile rilasciati nel formato internazionale plurilingue dai Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 08.09.1976 (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia), oppure su modello standard multilingue ai sensi del Reg. UE 2016/1191.

- **Punto 8 dell'elenco: Grafico albero genealogico**

Il Consolato non ha un modello grafico predisposto per l'albero genealogico. La predisposizione del grafico è a cura dell'istante, utilizzando uno dei modelli disponibili in commercio o in rete.

COSTI E PAGAMENTO DELL'ISTANZA

La domanda di cittadinanza è soggetta al pagamento di una **tassa di Euro 600 (seicento)**. La tassa si paga il giorno dell'appuntamento presso la cassa automatica del Consolato in contanti oppure con tessera Bancomat tedesca (*EC-Karte*).